

Noleggino

Ottobre 2005

tecniche nuove

SPECIALE Formazione alla sicurezza, il ruolo dei noleggiatori

BARACCHE DA CANTIERE
La misura del caos

PSICOLOGIA DEL NOLEGGIO
Comunicare
in modo nuovo

INDAGINE CRESME
Energia,
un bisogno infinito





S «E finiamola una buona volta di chiamarle baracche!» L'esclamazione è di Giampiero Serena di Serena Prefabbricati, noleggiatore Algeco in Veneto. È da tre generazioni che l'omonima azienda di famiglia costruisce prefabbricati per i cantieri (ma non solo). Siamo a Treviso, a Palazzo dei Trecento, all'inaugurazione di una mostra sul rapporto tra innovazione tecnologica e sicurezza. Nel suo intervento ci racconta di un settore che sta conoscendo un notevole sviluppo e che lavora con impegno, ma che sconta purtroppo alcune difficoltà: l'approssimazione con cui molte imprese edili, ancora oggi, allestiscono i cantieri; la confusione della normativa locale (regolamenti edilizi e di igiene); lo sfruttamento ancora tiepido delle opportunità of-


■ Prefabbricati modulari

BARACCHE DA CANTIERE?

Luigi Carretta

Per la legge le costruzioni a carattere permanente e quelle a carattere temporaneo non sono la stessa cosa. L'applicazione disomogenea di normative e controlli sta limitando il pieno sviluppo di un settore sano e trainante del noleggio





temporanee. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Per Legge, quindi, le costruzioni a carattere permanente e quelle a carattere temporaneo non sono la stessa cosa. Le prime dovranno rispondere alle norme edilizie, le seconde vi derogano. Le dotazioni minime di un cantiere, come di qualsiasi altro luogo di lavoro, sono stabilite dalla Legge. Leggendo quel che segue forse sembrerà strano ricordare che la Legge, nel nostro caso, è il D.P.R. 303 che, essendo stato emanato nel 1956, ha quasi cinquant'anni.

ferte dal noleggio. Molte imprese non sanno (o non vogliono sapere) se, quando e come devono realizzare i gabinetti e gli spogliatoi; funzionari di alcuni comuni sono arrivati a pretendere per i prefabbricati di cantiere le stesse caratteristiche igienico sanitarie delle costruzioni edilizie; un numero di imprese ancora troppo elevato che mette in cantiere solo quel che compra, e compra solo quel che pensa di poter ammortizzare totalmente con quel cantiere. Provo a riprendere alcuni spunti di quell'intervento.

ne generale. Il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* (D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380) all'articolo 3 "Definizione degli interventi edilizi", al comma 1 lettera e 5 contempla l'installazione di manufatti leggeri, anche

prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente

Gabinetti e servizi igienico assistenziali


Da un punto di vista tecnico-giuridico i servizi igienico assistenziali comprendono: l'acqua, per uso potabile e per lavarsi; le docce; i gabinetti e i lavabi; gli spogliatoi e gli ar-

La regolarità edilizia dei prefabbricati di cantiere

Pretendere che un prefabbricato di cantiere abbia le stesse caratteristiche igienico sanitarie delle costruzioni edilizie è, non solo illogico, ma contrario alla legislazio-



madi per il vestiario; il refettorio; i locali di ricovero e di riposo; i dormitori stabili, quelli di fortuna e quelli temporanei. Tutto ciò è infatti contemplato nel D.P.R. 303/56 (articoli 36-48) al Titolo IV rubricato appunto *servizi igienico assistenziali*. Bisogna dire con chiarezza da subito che questa categoria di dotazioni è la più osservata e data per scontata praticamente in tutti i luoghi di lavoro, tranne che nei cantieri. Credo



che chiunque si stupirebbe se oggi vi fosse un ufficio in cui gli impiegati per andare in gabinetto sono costretti ad andare al bar. Ebbene, paradossalmente, oggi desta quasi stupore un cantiere dotato di un gabinetto efficiente e decente. Lasciamo da parte le ragioni storiche che hanno portato a una situazione del genere e occupiamoci piuttosto di quali effettivi obblighi vi siano in materia. Dobbiamo dire innanzitutto che, in generale,

Nissy Bay 28/29 agosto 2005

Può un battito d'ali di farfalla provocare un uragano?

Caro Pier Angelo,

dopo le nostre numerose chiacchierate in proposito, ti invio alcune riflessioni inerenti la questione monoblocchi da cantiere da un luogo che cantiere non è, ma dove la mente è libera di volare come il vento caldo e costante di questa zona. Per la verità ho provato qualche volta in ufficio a prendere carta e penna e agganciarli alle riflessioni del bravo Architetto Luigi Carretta, ma un po' per le scadenze e le angosce pre-ferie e un po' per rabbia ho desistito. Dico per rabbia perché è il principale sentimento (oltre alla successiva demoralizzazione) che provo nei confronti di quello che è successo negli ultimi anni nel settore in cui lavoro. Mi riferisco ai famosi requisiti (e in particolare l'altezza) dei monoblocchi da impiegarsi nei cantieri, siano essi noleggiati o acquistati.

Conosci la teoria secondo la quale un battito d'ali di farfalla in una certa parte del mondo può provocare un uragano agli antipodi di quel posto? Credo di poter dire che un caso simile sia successo nel nostro campo di attività.

ANTEFATTO: come fa giustamente notare Carretta, esiste il DPR 303/56 che regola la materia e anche se vecchio di quasi cinquant'anni, **se applicato**, farebbe giustizia di molte situazioni incongruenti e renderebbe più dignitoso il lavoro nei cantieri (in Italia le leggi ci sono, quello che manca è chi le fa rispettare). Purtroppo questa legge venne emanata quasi mezzo secolo fa quando i monoblocchi praticamente non esistevano e non entrando nel merito delle altezze, creava così un piccolo vuoto legislativo di cui all'epoca nessuno fece caso, così come non si fa caso alla piccola fessura in una diga...

Nella sua riflessione, Carretta cita inoltre il DPR 380/2001, in cui sta il nocciolo del problema. Questa legge che si chiama **Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia**

e che come si legge al comma 1 dell'articolo 2 ha PREVALENZA su strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, definisce tra l'altro che le costruzioni a carattere permanente sono una cosa e quelle a carattere temporaneo un'altra. Quest'ultime, se «soddisfano esigenze a carattere meramente temporaneo» di fatto **derogano** dalla legge. Ecco fatta la frittata: da un vuoto legislativo all'altro. Cosa si intende per meramente temporaneo? Come diceva una canzone di qualche tempo fa: – *“Dipende, tutto dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende”*.

Il buon senso direbbe che meramente temporaneo significa per tutto il tempo necessario affinché la cosa iniziata sia terminata, sia essa una vacanza (sai che bello i camper con altezza utile di metri 2,70???) , un'esercitazione campale, un cantiere.


IL FATTO: alla Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica hanno pensato bene di dare un illuminato esempio di buon senso emanando delle linee guida contenenti i «Principali requisiti igienico – sanitari e di sicurezza da adottare nella realizzazione dei campi base per la costruzione di grandi opere pubbliche quali la linea ferroviaria ad Alta Velocità». A onor del vero va detto che queste linee guida sono state emanate sei mesi prima del DPR 380/2001, ma di fatto sono passate sotto silenzio e nei cantieri adottate qualche mese dopo. Nulla da eccepire sulle questioni relative alla sicurezza, ma in merito ai prefabbricati da cantiere è stato fatto un disastro con reazioni a catena, il cui effetto si verifica ancor oggi. In queste linee guida le altezze dei prefabbricati devono essere le stesse di quelle fissate per le civili abitazioni (Decreto Ministeriale del 05/07/1975); questo quindi in netto contrasto con il DPR 380/2001 che prevede che tali costruzioni siano considerate in deroga (almeno per quanto riguarda l'altezza).

A quel punto la miccia era stata accesa, poco importa se gli stessi signori abbiano fatto una clamorosa retromarcia nell'agosto 2001 emanando delle nuove linee guida e che per «risolvere alcuni elementi di CRITICITÀ» (come dice il titolo) abbiano ridotto l'altezza utile dei prefabbricati da metri 2,70 a metri

l'esigenza di un loro allestimento, come pure della loro manutenzione, deve essere valutata dal coordinatore e, se del caso, prevista nel piano di coordinamento e il loro costo computato fra i costi della sicurezza. Passiamo in rassegna gli aspetti che maggiormente ricorrono nei nostri cantieri.

L'acqua: deve essere prevista in ogni cantiere, tanto per l'uso potabile quanto per lavarsi. Se il cantiere è ali-

mentato attraverso l'acquedotto, per entrambi gli impieghi saranno sufficienti i lavabi di cui ci occuperemo tra poco, se invece il cantiere non può essere alimentato dalla rete idrica, allora è necessario prevedere dei contenitori d'acqua per l'alimentazione degli apparecchi sanitari e opportuni approvvigionamenti d'acqua potabile in bottiglia o altri tipi di *dispenser*, oggi ormai facilmente noleggiabili, per l'uso alimentare.



2,40 viste le difficoltà di trasporto e il fatto che i prefabbricati ospitano attività SALTUARIE.

In seguito anche alle prime multe che sono fioccate nei cantieri piemontesi per l'alta velocità e per le Olimpiadi c'è stata una corsa dei principali produttori (Algeco e FAE/Tecnifor in primis, che da soli fanno quasi il 60 per cento del mercato) a rivoluzionare le proprie linee di produzione,

mettendo in linea nuovi monoblocchi di altezza utile metri 2,70 (che però fanno più di 3 metri di altezza esterna). A parte i costi di produzione che si sono ovviamente riversati sulle imprese utilizzatrici e quindi sulla committenza, i nuovi monoblocchi con altezza esterna metri 3,05, hanno bisogno di essere trasportati con automezzi aventi pianali inferiori al metro.

Fino ad allora la maggior parte degli automezzi di proprietà delle ditte costruttrici e delle ditte di trasporto che lavorano per loro conto erano costituiti da mezzi con pianali di altezza standard, ovvero circa metri 1,30 per portare monoblocchi con altezza esterna metri 2,70 che danno un totale di sagoma di ingombro di quattro metri, che è quella consentita dal codice della strada.

C'è stato quindi un aumento di costi dovuto anche ai carichi eccezionali e al rinnovato parco automezzi (con pianale ribassato) che è tutt'ora in corso. Altri costi indotti derivano poi dalla doppia gestione di un parco locativo con monoblocchi di due altezze differenti, incompatibili quando debbano essere aggregati e assemblati tra loro.

Per esempio: non è possibile aggregare una mensa alta 2,70 metri con servizi alti 2,40; occorre quindi costruire un doppio di tutto, a seconda delle richieste. Non solo: alcune amministrazioni locali di altre regioni hanno preso per esempio queste famigerate linee guida e le portano ad esempio di corretta interpretazione della legge.

Si può assistere così a poco edificanti realtà dove:

- A) nello stesso cantiere sussistano prefabbricati di diverse altezze (anche nel villaggio olimpico Palaoval) a seconda che si tratti di appaltatori diretti o sub-appaltatori;
- B) cantieri attigui con prefabbricati di diverse altezze perché diversi i committenti pubblici (Regione, Provincia, Comune) con diverse interpretazioni legislative;
- C) cantieri dov'è richiesta alle imprese una certa altezza per i prefabbricati (metri 2,70 oppure 2,40) ma nello stesso comunale nuclei di extracomunitari vengono alloggiati dal Comune stesso in prefabbricati con altezza metri 2,20/2,30.

Insomma, un gran pasticcio dove regna sovrana la contraddizione, dove tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Di sicuro si stanno spendendo (anzi buttando) milioni di euro e la standardizzazione rimane un'utopia.

Potrei continuare ma mi è passata la voglia. Penso a guardiole da metri 2,40x2,40 alte 3,05 con problemi di tenuta al vento; a terremotati alloggiati (a suo tempo) in case prefabbricate con altezza utile 2,40, che guardano dalla finestra gli operai dell'impresa che dormono in prefabbricati di 2,70 utile, che a loro volta guardano invidiosi dalle finestre i loro colleghi nei monoblocchi con altezza utile 2,50 (a Pordenone li vogliono così) ma dotati di aria condizionata, che nessun legislatore ha mai prescritto ma che fornisce un bel clima fresco che fa sembrare vivibili anche delle "baracche" di lamiera di qualsiasi altezza utile. Questa è l'Italia; e allora viva l'Italia!

Ti saluto cordialmente.

Giampiero Serena, Serena Prefabbricati, noleggiatore Algeco di Albaredo di Veduggio (Tv)



Le docce: devono essere dotate di acqua corrente, calda e fredda, e di mezzi detergenti e per asciugarsi e devono essere in comunicazione con gli spogliatoi. Esse so-

no da prevedersi, dice la norma, (articolo 40 D.P.R. 303/56) *quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono*, il che non vuol dire *sempre* ma nemmeno *mai*. Se da un lato

è un po' semplicistico affermare che l'edilizia è comunque un'attività che, di per sé, esige la previsione delle docce, dall'altro è inaccettabile giustificare l'assenza con il

motivo contrario, o con ragioni di difficoltà tecniche alla realizzazione o, peggio, con il fatto che *tanto non sarebbero usate dagli operai*. Proviamo perciò a ricercare un possibile criterio di scelta. Per avere un primo parametro, restrittivo, si tenga presente che esse sono tassativamente prescritte quando vengono eseguiti lavori di rimozione dell'amianto, o dei materiali che lo contengono, quando l'esposizione personale quotidiana dei lavoratori alla polvere d'amianto è superiore a 100 fibre per litro d'aria (articolo 28 comma 2 lettera a) Decreto Legislativo 277/91). All'opposto, come parametro estensivo, si ponga mente al fatto che la norma del Decreto 303 citata in esordio è stata riformata dal Decreto 626, nel quadro del *miglioramento* delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. Per essere chiari sulla portata della riforma, deve essere ricordato che in precedenza non era il datore di lavoro ad avere l'autonomo obbligo relativo alle docce, ma era l'Ispettorato del lavoro che poteva prescriverlo se ricorrevano due condizioni: la prima riguardava le aziende industriali con più di venti operai se questi erano esposti a materie particolarmente insudicianti, o dovevano lavorare in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppavano normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti; la seconda riguardava le aziende industriali anche con un solo operaio, se venivano impiegate sostanze velenose, corrosive o infettanti. Ecco, tra questi due poli di riferimento deve essere com-

piuta, caso per caso, la scelta della presenza o meno delle docce (*in primis* dal coordinatore, nei cantieri soggetti al piano di coordinamento) perché la grande varietà delle situazioni possibili renderebbe parziale e impreciso qualsiasi tentativo di schematizzazione. La previsione del loro impiego può essere fatta tenendo conto che sono oramai in commercio, disponibili anche a nolo, blocchi prefabbricati di diverse grandezze e con diverse destinazioni d'uso e combinazioni di locali, attrezzati con impianti elettrici e idraulici e con apparecchi di riscaldamento elettrico dei locali e dell'acqua sanitaria.

Gabinetti e lavabi: devono essere presenti in tutti i cantieri, o meglio, come dice la legge (articolo 39 D.P.R. 303/56), nella loro *prossimità*. I lavabi devono essere alimentati con acqua corrente che, se necessario, deve es-

sere calda e devono essere provvisti, come le docce, di mezzi detergenti e per asciugarsi. La norma non prescrive un numero minimo di gabinetti e di lavabi in rapporto al numero dei lavoratori, è però suggeribile non discostarsi troppo dai rapporti di 1/5 per i lavabi e 1/10 per i gabinetti.

Nei cantieri dove non è tecnicamente possibile l'allacciamento alla rete idrica e fognaria è necessario alimentare i lavabi con contenitori d'acqua, da ricaricare periodicamente, e ricorrere all'uso di gabinetti del tipo chimico, oramai diffusi in commercio, disponibili anche a nolo, nel quale è normalmente compreso il servizio di svuotamento periodico e sostituzione del liquido chimico. L'assenza di gabinetti e lavabi in cantiere e il sussidiario ricorso a servizi igienici di esercizi pubblici è una prassi accettabile solo in casi di assoluta im-

Pretendere che un prefabbricato di cantiere abbia le stesse caratteristiche igienico sanitarie delle costruzioni edilizie è contrario alla legislazione

possibilità tecnica a provvedere in via autonoma che, nei cantieri soggetti a piano di coordinamento deve essere prevista e motivata dal coordinatore, come anche la possibilità di avvalersi di servizi igienici resi disponibili dal committente.

Va da se che sia nell'uno che nell'altro caso, il numero e

le caratteristiche tecniche devono corrispondere a quanto è previsto dalla norma.

Spogliatoi e armadi per il vestiario: devono essere previsti quando i lavoratori devono necessariamente cambiarsi d'abito. L'articolo 40 del D.P.R. 303/56 testualmente recita che l'obbligo vige quando i lavoratori *devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali*. Gli armadietti devono essere a doppio scomparto in modo da consentire di riporre separatamente gli indumenti privati da quelli di lavoro. Quest'obbligo esiste, a rigor di norma, per le attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, e in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque nocive. Gli spogliatoi devono essere aerati, illuminati, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Per quanto riguarda il criterio di individuazione degli obblighi vale quanto detto a proposito delle docce, aggiungendo che sono inammissibili quelle soluzioni abborracciate, di spogliatoi ricavati in container che sono nello stesso tempo, magazzino, ufficio e spogliatoio di cantiere, proprio perché incompatibili con i requisiti prescritti dalla legge sia per i locali che per gli arredi ed è ovviamente inaccettabile la giustificazione che "piuttosto che niente è meglio piuttosto" perché è un compromesso che la legge non consente.

Carissimo Pier Angelo,

Come ben sai, la cruda realtà operativa mi sottrae da ogni altro slancio e l'unica cosa che riesco a fare sono delle riflessioni sintetiche e veloci. Ho letto il testo iniziale dell'interessante articolo che mi hai mandato, con riferimento alle "baracche" e alle problematiche legate alle normative, alle altezze eccetera. Forse dobbiamo pensare che se la normativa italiana accomuna le strutture prefabbricate alle strutture di edilizia civile, questo non sempre ci danneggia, anzi! Per noi che lavoriamo nel rispetto delle normative, questo ci gratifica e ci invoglia, ci porta a essere sempre informati per poter dare un importante supporto al cliente, che spesso si rivolge a noi dandoci carta bianca nello sviluppo del preventivo (del tipo: ci pensi lei, veda lei quello che serve). Per noi la cosa veramente importante è che il cliente non abbia problemi. Mai.

Un caro saluto.

Caterina Giontella, Responsabile Commerciale FAE/Tecnifor, Terni

